



## *Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**VISTO** l'articolo 33, comma 5, della Costituzione;

**VISTA** la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea;

**VISTA** la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea;

**VISTA** la Legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

**VISTA** la Legge 6 giugno 1986, n. 251, recante "Istituzione dell'Albo professionale degli Agrotecnici" così come modificato ed integrato dalla Legge 5 marzo 1991, n. 91, dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26 della Legge 28 febbraio 2008 n. 31 e dall'art. 51 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'articolo 197, comma 3;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di dati personali;

**VISTO** il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ed in particolare il Titolo III;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, ed in particolare l'articolo 17;.

**VISTA** la Legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6;

**VISTO** il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'articolo 45;

**VISTA** la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*" ed in particolare l'articolo 1, comma 52;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di imposta di bollo;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'articolo 1 della Legge 10 dicembre 1997, n. 425" ed in particolare l'articolo 15, comma 8, il quale dispone che "*Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali, è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo*";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, ed in particolare l'articolo 55;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'Allegato D contenente la Tabella di confluenza dei percorsi degli istituti professionali previsti dall'ordinamento previgente;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ed in particolare l'art. 6;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014, al n. 47, recante "Nomina dei Ministri", con il quale la Sen. Prof.ssa Stefania Giannini è stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

**VISTO** il decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, di approvazione del Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico il quale, all'articolo 1, comma 1, dispone che gli Esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, d'ora in avanti denominato "*Regolamento*";

**VISTO** il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, "*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei*", così come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

**VISTO** il decreto ministeriale 4 agosto 2000, così come modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante “Disciplina delle classi di laurea”

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della Legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le Linee guida in attuazione del citato articolo 52, comma 2, del decreto legge n. 5 del 2012;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo”;

**VISTO** il decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'articolo 4, comma 5 e l'articolo 5, comma 9;

**VISTO** il Decreto di delega ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e ai Sovrintendenti delle provincie di Trento e Bolzano del Direttore Generale degli Ordinamenti Scolastici del 27 luglio 2011 prot. n. 5213;

**VISTO** il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28.09.2015

## ORDINA

### Art. 1

1. È indetta, per l'anno **2016**, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di **Agrotecnico** e di **Agrotecnico Laureato**.

2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni:

- **candidato Agrotecnico:** il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico, ovvero di perito agrario, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, conseguito presso Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, nonché presso Istituti tecnici agrari statali paritari e legalmente riconosciuti ovvero in possesso del diploma afferente al settore “*Servizi*”, indirizzo “*Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale*” di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 o diploma equipollente ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere **A, B, C, D, E, F** e **G** della presente ordinanza;
- **candidato Agrotecnico Laureato:** il candidato in possesso di:
  - diploma universitario triennale di cui all'articolo 2 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'articolo 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza;
  - laurea di cui alle classi indicate dall'articolo 55, comma 2, del D.P.R. n. 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'articolo 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

3. La sessione di esami ed i relativi programmi riportati nella Tabella B della presente ordinanza, è **unica** per tutti i candidati di cui al precedente comma.

### Art. 2

#### Requisiti di ammissione

1. Alla sessione d'esami sono ammessi i **candidati Agrotecnici** in possesso in del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico, ovvero di perito agrario, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, conseguito presso Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, nonché presso Istituti tecnici agrari statali paritari e legalmente riconosciuti ovvero in possesso del diploma afferente al settore “*Servizi*”, indirizzo “*Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale*” di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 o diploma equipollente ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 citato in premessa, che, alla data di presentazione della domanda:

**A** - abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;

**B** - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un Agrotecnico o un Perito Agrario o un Dottore in Scienze Agrarie o Forestali iscritti ai rispettivi Albi professionali da almeno un triennio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge 6 giugno 1986, n. 251 così come modificata ed integrata dalla Legge 5 marzo 1991, n. 91, dal DPR 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26 della Legge 28 febbraio 2008 n. 31 e dall'art. 51 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59;

**C** - abbiano compiuto, entro il 15 agosto 2012, un periodo biennale di formazione e lavoro, con mansioni proprie dei titoli di cui al comma 1 della presente ordinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 giugno 1986, n. 251 così come modificata ed integrata dalla Legge 5 marzo 1991, n. 91, dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26 della Legge 28 febbraio 2008 n. 31 e dall'art. 51 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59;

**D** - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo almeno triennale di attività tecnico subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, con mansioni proprie dei titoli di cui al comma 1 della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della Legge 6 giugno 1986, n. 251 così come modificata ed integrata dalla Legge 5 marzo 1991, n. 91, dal DPR 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26 della Legge 28 febbraio 2008 n. 31 e dall'art. 51 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59;

**E** - abbiano completato, entro la data prevista per la loro soppressione ai sensi dell'articolo 7 della Legge del 19 novembre 1990, n. 340, un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge 2 febbraio 1990, n. 17, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) della Legge 6 giugno 1986, n. 251 così come modificata ed integrata dalla Legge 5 marzo 1991, n. 91, dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26 della Legge 28 febbraio 2008 n. 31 e dall'art. 51 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59;

**F** - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della Legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli Esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;

**G** - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del titolo rilasciati dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 631, della Legge n. 296/2006, con il quale sono state adottate le Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli I.T.S. comprensivi di tirocini di sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall' dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli Esami, sono tempestivamente notificati agli interessati

2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresì, i **candidati Agrotecnici Laureati** in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni:

**A** - diploma universitario triennale di cui all'articolo 2 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'articolo 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza;

**B** - laurea, di cui alle classi indicate dall'articolo 55, comma 2, del D.P.R. n. 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'articolo 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali

di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;

3. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli stessi.

### Art. 3

#### Sedi di esame

1. Sono sedi di esame gli Istituti Professionali del settore "Servizi", indirizzo "Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale" elencati nella tabella A allegata alla presente ordinanza. Gli Esami si svolgono in sede regionale o interregionale.

2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell'art. 9 del *Regolamento*, possono essere costituite Commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o più Commissioni operanti nella medesima località.

3. Qualora gli Istituti individuati quali sedi d'esame dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilità ricettive dell'Istituto, possono essere costituite Commissioni ubicate, ove necessario, anche presso Istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella A.

4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite del Collegio Nazionale presso il quale, secondo quanto disposto dal successivo articolo 4, sono presentate le domande.

### Art. 4

#### Domande di ammissione – Modalità di presentazione – Termine – Esclusioni

1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 5, soltanto all'Istituto, indicato nella Tabella A, ubicato nella Regione sede del Collegio competente ad attestare il possesso del requisito di ammissione.

2. Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell'istituto sede d'esame, devono, però, essere inviate al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati (Ufficio di Presidenza – Poste Succursale, n. 1 – 47122 Forlì – Tel. 0543/720908) che provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente ordinanza.

Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalità:

a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione;

b) a mano: fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli interessati dal Collegio Nazionale, redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo;

c) tramite Posta Elettronica Certificata al Collegio Nazionale ([agrotecnici@pecagrotecnici.it](mailto:agrotecnici@pecagrotecnici.it)): fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC.

3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente articolo 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo;

4. L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

### Art. 5

#### Domande di ammissione – Contenuto

1. La domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta, con marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo articolo 6, è redatta dai candidati mediante autocertificazione contenente la seguente dicitura: "Il/la sottoscritto/a....., consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che i dati riportati dall'interessato/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al successivo art. 76 per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti, dichiara"

- il cognome ed il nome;
- il luogo e la data di nascita;
- la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami, indirizzo e-mail ed un recapito telefonico;
- di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame;
- di essere iscritti, ove d'obbligo, nel registro dei praticanti, con indicazione del Collegio locale;

- di aver conseguito uno dei titoli indicati dall'articolo 2, commi 1 e 2, della presente ordinanza, con precisa indicazione:
    - a. per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: denominazione o indirizzo ed articolazione
    - b. per i soli titoli di laurea di cui all'articolo 2, comma 2, lettere **A** e **B** della presente ordinanza: denominazione
    - c. dell'istituto/ateneo sede d'esame
    - d. dell'anno scolastico/accademico di conseguimento
    - e. del voto riportato
    - f. dell'istituto/ateneo che ha rilasciato il titolo se diverso da quello sede d'esame
    - g. della data del titolo
  - di aver svolto il tirocinio secondo una delle modalità indicate dall'articolo 2, comma 1 della presente ordinanza, lettere **A**, **B**, **C**, **D** ed **E**. Coloro che, siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere **F** e **G**, ovvero di uno dei titoli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera **B** della presente ordinanza, dichiarano di aver svolto il tirocinio di cui all'articolo 55, commi 1 e 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, anche espletato secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
2. Il requisito del tirocinio previsto deve essere maturato entro e non oltre il **27 ottobre 2016**. Entro la medesima data, il candidato è tenuto a dichiararne, sotto la propria responsabilità, il possesso con apposito atto integrativo dei contenuti della domanda già presentata indirizzato al Dirigente Scolastico dell'istituto sede d'esame e da inviare al Collegio competente.
3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20 Legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 Legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni personali richieste.
4. Nei confronti dei candidati con diagnosi di *D.S.A.* è prevista, ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, artt. 3, 5, 9, la fruizione di appositi provvedimenti compensativi e dispensativi (la cui natura dev'essere certificata da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame da sostenere) per lo svolgimento delle prove in argomento. I candidati stessi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 Legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni personali richieste.

#### **Art. 6**

##### **Domande di ammissione – Documentazione**

1. Alla domanda di ammissione agli Esami devono essere allegati i seguenti documenti:
- curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
  - eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
  - ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento:
    - della tassa di ammissione agli Esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell'Agenzia delle Entrate "locale" in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
    - del contributo di 1,55 euro dovuto all'Istituto sede di esame a norma della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni (chiedere all'Istituto gli estremi del conto corrente postale da utilizzare);
  - fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
  - elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

#### **Art. 7**

##### **Adempimenti del Collegio Nazionale**

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Collegio Nazionale verifica la regolarità delle domande ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, anche per il tramite dei Collegi locali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del *Regolamento*, comunica, entro la data del **7 giugno 2016**, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, **esclusivamente** tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [DGOSV@postacert.istruzione.it](mailto:DGOSV@postacert.istruzione.it) :
- il numero dei candidati in possesso dei requisiti, ammessi a sostenere gli esami, ai fini della determinazione del numero delle Commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda;
  - un unico elenco nominativo, in stretto ordine alfabetico e numerico, dei candidati ammessi a sostenere gli esami, distinti in relazione all'Istituto sede d'esame da loro prescelto e **con espressa indicazione del titolo di studio posseduto**, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle Commissioni. Il Collegio Nazionale provvede a formare detto elenco previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), effettuato anche sulla base delle attestazioni dei Collegi locali di cui

all'art. 12, comma 4, del *Regolamento*, delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2.

2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:

- ❖ il cognome e il nome
- ❖ il luogo e la data di nascita
- ❖ il titolo di studio
- ❖ il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente articolo 2, da indicare con la lettera corrispondente.

Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura "Requisito in corso di maturazione" con la data prevista di acquisizione che *non può essere posteriore al 27 ottobre 2016*.

3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal Presidente del Collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento di competenza.

4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di competenza.

5. Entro la data del **14 ottobre 2016**, il Collegio Nazionale provvede alla consegna delle domande ai Dirigenti Scolastici degli Istituti ai quali sono indirizzate, o ai Dirigenti Scolastici di quegli Istituti indicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente articolo 3 della presente ordinanza, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli Esami di ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di cui sopra già trasmesso al Ministero. Detto elenco è integrato con apposita nota recante indicazione: di eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero; dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2).

6. Il Collegio Nazionale farà pervenire alla Commissione esaminatrice, entro e non oltre il 27 ottobre 2016, la comunicazione relativa ai candidati aventi i requisiti in corso di maturazione, della avvenuta o mancata maturazione.

## **Art. 8**

### **Calendario degli esami**

1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:

- **25 ottobre 2016**, ore 8,30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal *Regolamento* ed espliciti, con apposite istruzioni ministeriali, dalle commissioni medesime;
- **26 ottobre 2016**, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare;
- **27 ottobre 2016**, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta;
- **28 ottobre 2016**, ore 8,30: svolgimento della seconda prova scritta o scritto-grafica.

2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'Istituto sede degli esami ed inoltrati, per conoscenza, al Collegio Nazionale, al quale spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, *Regolamento*).

## **Art. 9**

### **Prove di esame**

1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal Collegio nazionale (art. 3, comma 4, della presente ordinanza), alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati, per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.

2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove d'esame sono indicati nell'allegata tabella B.

3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema (art. 11, comma 1, *Regolamento*).

4. Durante le prove è consentita soltanto la consultazione di manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti (art. 18, comma 4, *Regolamento*).

5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami (art. 11, comma 7, *Regolamento*).

6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono, dalla Commissione stessa, essere riconvocati in altra data ai sensi dell'articolo 11, comma 8 e 9, del *Regolamento*.

## **Art. 10**

### **Attività tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative.**

#### **Requisiti e riconoscimento**

1. Coloro che, in possesso dei titoli di cui all'art. 2 della presente ordinanza, intendano far valere lo svolgimento di attività tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati, per l'ammissione all'esame di abilitazione

all'esercizio della professione, devono rivolgere al Collegio locale nella cui circoscrizione essi risiedono domanda per il riconoscimento dell'idoneità dell'attività svolta.

2. L'attività di titolare di impresa agricola è equiparata a quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e specifiche, a patto che la stessa sia dimostrata tramite valida documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale.

#### **Art. 11**

##### **Rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le disposizioni contenute nel *Regolamento*.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**IL MINISTRO**

f.to Stefania Giannini

## TABELLA A

### **ISTITUTI PROFESSIONALI STATALI PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE E ISTITUTI PROFESSIONALI STATALI ad indirizzo SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE di cui al D.P.R. n. 87/2010 SEDI DI ESAME - SESSIONE 2016**

#### **PIEMONTE - VALLE D'AOSTA**

"B. VITTONI" - Strada Pecetto, 34/H - 10023 **CHIERI (TO)**  
(Presidenza: I.I.S. "B. VITTONI" di CHIERI - Via Montessori, 4/6 - 10023 **CHIERI - TO)**  
c/c bancario IBAN IT87Q0103030360000000633133

#### **LOMBARDIA**

"V. F. PARETO" - Via Litta Modignani, 55 - 20161 **MILANO**  
(Presidenza: I.I.S. "V F. PARETO" - Via Litta Modignani, 55 - 20161 **MILANO)**  
c/c postale n. 33096207

#### **VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE**

"K. LORENZ" - Via Torino, 3 - 30035 **MIRANO (VE)**  
(Presidenza: I.I.S. "8 MARZO - K. LORENZ" - Via Matteotti, 42/A/3 - 30035 **MIRANO - VE)**  
c/c postale n. 1016971945

#### **FRIULI - VENEZIA GIULIA**

"S. SABBATINI" - Via delle Scuole, 10 - 33050 **POZZUOLO DEL FRIULI (UD)**  
(Presidenza: I.I.S. "J. LINUSSIO" - Via Circonvallazione Sud, 29 - 33033 **CODROIPO - UD)**  
c/c postale n. 16165334

#### **LIGURIA**

"D. AICARDI" - Strada Maccagnan, 37 - 18038 **SANREMO (IM)**  
(Presidenza: I.I.S. "RUFFINI - AICARDI" - Via Lungomare, 141 - 18018 **ARMA DI TAGGIA - IM)**  
c/c postale n. 12106183

#### **EMILIA - ROMAGNA**

"L. SPALLANZANI" - Via Solimei, 21/22 - 41013 **CASTELFRANCO EMILIA (MO)**  
(Presidenza: I.I.S. "L. SPALLANZANI" - Via Solimei, 23 - 41013 **CASTELFRANCO EMILIA - MO)**  
c/c postale n. 14506414

#### **TOSCANA**

"BARONE CARLO DE' FRANCESCHI" - Via Dalmazia, 221 - 51100 **PISTOIA**  
c/c postale n. 12177515

#### **MARCHE**

"SALVATI" - Via Trento, 93 - 60030 **MONTE ROBERTO (AN)**  
(Presidenza: I.I.S. "E. PIERALISI" - Via Raffaello Sanzio, 8 - 60035 **JESI (AN)**)  
c/c postale n. 11562600

#### **UMBRIA**

I.I.S. "PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI" - V.le Aldo Bogni, 86 - 06012 **CITTA' DI CASTELLO - PG)**  
c/c postale n. 1001212818

#### **LAZIO**

"SAN BENEDETTO" - Via Mario Siciliano, 4 - 04010 **BORGIO PIAVE (LT)**  
(Presidenza: I.I.S. "SAN BENEDETTO" - Via Mario Siciliano, 4 - 04010 **BORGIO PIAVE - LT)**  
c/c postale n. 12038048

#### **ABRUZZO**

"OTTAVIO COLECCHI" - Via Acquasanta, 18 - Località Colle Sapone - 67100 **L'AQUILA**  
(Presidenza: I.I.S. "L. DA VINCI - O. COLECCHI" - Via Monte San Rocco, 15 - Loc. Pineta Signorini - 67100 **L'AQUILA)**  
c/c postale n. 12657672

## **MOLISE**

I.P.S.A.A. di Viale A. Manzoni, 22 - 86100 **CAMPOBASSO**  
(Presidenza: I.I.S. "L. PILLA" - Via Vittorio Veneto, 21 - 86100 **CAMPOBASSO**)  
c/c postale n. 167866

## **CAMPANIA**

Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale - Via delle Calabrie, 63 - 84131 **SALERNO**  
c/c bancario IBAN IT87K0843176200006001409057

## **PUGLIA**

"EGIDIO LANOCE" - Via Giannotta, 34 - 73024 **MAGLIE (LE)**  
(Presidenza: I.I.S. "EGIDIO LANOCE" - Via Giannotta, 34 - 73024 **MAGLIE - LE**)  
c/c postale n. 15109739

## **BASILICATA**

"G. FORTUNATO" - Via F. Torraca, 13 - 85100 **POTENZA**  
c/c postale n. 12269858

## **CALABRIA**

Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale - Contrada Scarazze, 218 - 88042 **CUTRO (KR)**  
(Presidenza: I.I.S. POLO Cutro - Via Giovanni XXIII - 88042 **CUTRO - KR**)  
c/c postale n. 21949870

## **SICILIA**

"LUIGI FAILLA TEDALDI" - Via Mazzini, 25 - 90013 **CASTELBUONO (PA)**  
(Presidenza: I.I.S. "LUIGI FAILLA TEDALDI" - Contrada ROSARIO, snc - 90013 **CASTELBUONO - PA**)  
c/c postale n. 91002040821

## **SARDEGNA**

"DON DEODATO MELONI" - Loc. Palloni - 09170 **ORISTANO**  
(Presidenza: I.I.S. "DON DEODATO MELONI" - Loc. Palloni - 09170 **ORISTANO - frazione Nuraxinieddu**)  
c/c postale n. 18410092

## **TABELLA B**

### **PROGRAMMA D'ESAME**

(art.18 – decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176)

#### **PRIMA PROVA SCRITTA**

La prima prova scritta verterà su questioni di tecnica della produzione, sia vegetale che animale, o di trasformazione dei prodotti.

Potranno essere richiesti: l'illustrazione di criteri di scelta di ordinamenti, di tecniche colturali, di sistemi di allevamento, di miglioramento genetico, di interventi fitoiatrici, di processi di trasformazione, nonché la comparazione di possibili alternative nell'ottica della ottimizzazione dei processi o degli interventi, il tutto in relazione ai rapporti con il mercato ed agli indirizzi di politica agricola nazionale e comunitaria.

#### **SECONDA PROVA SCRITTA O SCRITTO-GRAFICA**

La seconda prova scritta o scritto - grafica riguarderà l'illustrazione e l'analisi di problemi relativi ai miglioramenti fondiari ed agrari ed ai connessi aspetti economici, oppure l'illustrazione e l'analisi delle funzioni amministrative e contabili delle aziende agrarie, ivi compresa la formazione del bilancio, il diritto tributario e quello del lavoro.

#### **PROVA ORALE**

Il colloquio verterà sui diversi aspetti delle competenze previste dal regolamento professionale.

Sarà richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici riguardanti i diversi contenuti, l'illustrazione delle considerazioni economiche e degli aspetti normativi inerenti i problemi che saranno sottoposti all'analisi dei candidati.

Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle pubblicazioni presentate.

## **TABELLA C**

<b>DIPLOMI UNIVERSITARI</b> (Tabella A - decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)
- Biotecnologie agro-industriali - Economia ed amministrazione delle imprese agricole - Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente - Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura - Produzioni animali - Produzioni vegetali - Tecniche forestali e tecnologie del legno - Viticoltura ed enologia

## **TABELLA D**

<b>CLASSI DELLE LAUREE IN:</b> (Decreto ministeriale 4 agosto 2000)	<b>CLASSI DELLE LAUREE IN:</b> ( decreto ministeriale 16 marzo 2007)
1 - Biotecnologie 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale 8 - Ingegneria civile ed ambientale 17 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e forestali 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali	L-2 Biotecnologie L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica paesaggistica e ambientale L-7 Ingegneria civile ed ambientale L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale L- 25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali